



The complex management of mountain pastures in Italy. Challenges, legal perspectives, and case studies for the development of Alpine areas

La complessa gestione delle malghe in Italia. Sfide, prospettive giuridiche e analisi di casi studio per la valorizzazione delle aree alpine

Francesca Cellitti ^{(a)(*)} - Stefano Ceci ^(a) - Giorgia Di Domenico ^(a) - Valerio Di Stefano ^(b)

^(a) CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno, via Valle della Quistione, 27 - 00166 Roma, Italia.

^(b) Tenente. Scuola Ufficiali Carabinieri, via Aurelia, 511 - 00165 Roma, Italia.

^(*) Corresponding Author; francesca.cellitti@crea.gov.it

Abstract: Alpine pastures have long been a cornerstone of the mountain economy, originally developed as subsistence activities and gradually evolving into a model of sustainable land management. Today, they play a strategic role in safeguarding the landscape, conserving biodiversity, and maintaining the ecological balance of high-altitude ecosystems. Due to their importance, alpine grazing has been incorporated into a complex multi-level regulatory framework, encompassing European, national, and regional provisions aimed at supporting, regulating, and monitoring the sector. However, the impact of this regulatory framework is heterogeneous: while it provides opportunities for economic support and valorization, it also reveals critical issues linked to regulatory fragmentation and territorial disparities. This article seeks to systematically examine this framework, highlighting its socioeconomic and environmental implications, with a specific focus on two significant case studies: Lombardy and Piedmont.

Key words: alpine pastures; mountain law; mountain products; economic development.

Citation: Cellitti F., Ceci S., Di Domenico G., Di Stefano V., 2025 - *La complessa gestione delle malghe in Italia. Sfide, prospettive giuridiche e analisi di casi studio per la valorizzazione delle aree alpine*. L'Italia Forestale e Montana, 80 (4): 219-227; <https://dx.doi.org/10.36253/ifm-1183>

Received: 15/09/2025 **Revised version:** 29/10/2025 **Published online:** 05/02/2026

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, sebbene l'attenzione del decisore politico europeo in materia ambientale, agricola e forestale sia aumentata, non è stato dedicato ampio spazio alla valorizzazione delle malghe e delle aree montane destinate in via prioritaria al pascolo, nonostante

la loro fondamentale importanza sia a livello economico che ecosistemico. Il presente lavoro, pertanto, si pone l'obiettivo di analizzare le normative che regolano le malghe e l'alpeggio in Italia, analizzando altresì due casi studio presenti in due Regioni specifiche, Lombardia e Piemonte, con particolare attenzione agli aspetti giuridici, alle politiche di

sostenibilità e alle implicazioni economiche e ambientali.

Infatti, le normative vigenti nel nostro ordinamento, anche se strutturate per garantire la gestione sostenibile degli alpeggi, si trovano a dover affrontare sfide legate a un contesto giuridico complesso e in continua evoluzione.

Inoltre, da un mero punto di vista giuridico, le malghe e gli alpeggi sono sottoposti ad un intricato e lacunoso sistema legislativo su scala nazionale e regionale; oltre a questi due livelli, inoltre, ve ne è un terzo su scala europea: le politiche e normative europee, soprattutto attraverso la PAC (Politica Agricola Comune), hanno introdotto misure di supporto economico per le pratiche agricole sostenibili, ma le specifiche regolamentazioni locali continuano ad essere decisive nella gestione degli alpeggi (Di Stefano *et al.*, 2025). Pertanto, l'esame dell'evoluzione normativa europea, nazionale e regionale rappresenta uno strumento utile per valutare la rilevanza delle attività di alpeggio, evidenziare le lacune ancora presenti nel settore e delineare le possibili strategie di sviluppo.

2. STORIA E IMPORTANZA CULTURALE DELLE MALGHE

Con il termine malga si è soliti intendere l'unità territoriale dell'alpeggio (Ronchi *et al.*, 2014). Le pratiche tradizionali di alpeggio e gestione delle malghe hanno radici profonde nella storia agricola delle aree montane italiane. Inizialmente esse si sono sviluppate come attività essenziali per l'alimentazione e l'economia delle comunità locali, rappresentando successivamente un sistema di sfruttamento delle risorse naturali che consentiva la monticazione in alta quota. Questo modello si è consolidato nei secoli, integrandosi con la cultura e l'economia montana, in cui le malghe fungono da strutture fondamentali per la produzione di

beni alimentari e per la trasformazione casearia (Ronchi *et al.* 2014).

Inoltre, nel contesto culturale, l'alpeggio è un elemento identitario delle comunità montane, che contribuisce a plasmare tradizioni locali e tecniche di lavorazione dei prodotti caseari. Da un punto di vista agronomico e ambientale, il sistema di alpeggio garantisce anche un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, promuovendo una gestione dei pascoli che favorisce il mantenimento della biodiversità e la conservazione del paesaggio (Battaglini *et al.*, 2004). L'alpeggio e la transumanza sono inseriti altresì nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, la comunicazione e l'informazione (UNESCO), quali antichi sistemi pastorali di migrazione stagionale del bestiame (Battaglini, 2014).

La corretta gestione degli alpeggi è uno degli aspetti chiave, inoltre, per valorizzare le aree montane e la relativa economia (Viazzo *et al.*, 2001). Non sempre, nella società moderna, si hanno norme e politiche volte a incentivare un uso sostenibile e attivo di queste aree (Piccardi *et al.*, 2020). Molte volte le difficoltà operative sono esacerbate da una lacunosa regolamentazione, che, unita alle politiche europee, favorisce maggiormente le aziende zootecniche di fondovalle, più grandi e meglio capitalizzate, a discapito di quelle montane, di dimensioni medie e piccole (Piccardi *et al.*, 2020).

L'abbandono delle malghe meno accessibili e la riduzione delle superfici pascolive con perdita di biodiversità sono il risultato di queste dinamiche normative, che aggravano ulteriormente il contesto economico già fragile (Cocca *et al.*, 2012; Gusmeroli *et al.*, 2010). Si pensi che tra il 1990 e il 2014 in Italia sono stati persi oltre 15.000 ettari di pascolo in aree montane, i quali nella maggior parte dei casi sono stati convertiti a bosco, a causa della scarsa valorizzazione e incentivazione economica di queste aree.

3. ALPEGGIO, MALGHE E QUADRO GIURIDICO VIGENTE

La gestione delle malghe e, di conseguenza degli alpeggi, si inserisce in un contesto giuridico definito dal riparto di competenze tra Stato e Regioni previsto dalla Costituzione italiana. In primo luogo, l'articolo 117, comma 4, attribuisce alle Regioni la disciplina della materia dell'agricoltura, lasciando quindi a queste ultime la definizione dei principi fondamentali e l'individuazione dei mezzi necessari per il perseguimento degli obiettivi e per la valorizzazione del settore (Losavio, 2022). Invero, l'agricoltura deve confrontarsi con altri settori quali quello ambientale e dello sviluppo economico privato e locale, settori che non sempre rientrano nella competenza residuale delle Regioni. Di fatti, l'ambiente, inteso come tutela dell'ecosistema e del paesaggio, rientra tra le materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s): tale principio è stato di recente confermato e rafforzato dalla legge costituzionale n. 1/2022 che ha modificato l'articolo 9 della Costituzione stabilendo che è compito dello Stato tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Inoltre, la citata legge ha apportato importanti modifiche anche all'articolo 41 della Costituzione, limitando *de jure* il potere di iniziativa economica privata, che di norma è libero, a patto che non sia esercitato in contrasto con i principi di tutela dell'ambiente. È chiaro, dunque, come lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico, debba tener conto - per forza di cose - di altri fattori primari, quali la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e, più in generale, delle risorse naturali.

È anche vero che lo sviluppo economico locale e la valorizzazione delle risorse territoriali trovano normalmente il loro baricentro gestionale a livello regionale e locale, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118

Cost. (Di Stefano *et al.*, 2024; Mitrotti, 2020). Tuttavia, tale ambito non può essere ricondotto ad una materia costituzionale unitaria e autonoma, ma si configura come il risultato dell'intreccio di competenze diverse. Ne deriva una *sovrapposizione trasversale* tra legislazione statale e regionale: basti considerare che la *valorizzazione dei beni culturali e ambientali* è collocata nell'area della legislazione concorrente (art. 117, co. 3), con conseguente necessità per le Regioni di conformarsi ai principi fondamentali stabiliti dallo Stato; mentre la *tutela del risparmio e la disciplina della concorrenza* rientrano tra le materie di competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, co. 2, lett. e). In questo quadro, le Regioni, pur titolari di un ruolo essenziale nella promozione e valorizzazione del patrimonio locale, non possono esercitare le proprie funzioni in maniera del tutto autonoma, ma devono costantemente confrontarsi con i limiti e i principi dettati dal legislatore statale, così da assicurare la coerenza dell'ordinamento e l'unità economica e giuridica del Paese.

L'evoluzione normativa italiana in materia di alpeggio ha cercato da sempre di conciliare la tradizione dell'allevamento montano con le moderne esigenze di tutela dell'ambiente e di sviluppo agricolo sostenibile, mirando, altresì, a garantire la conservazione del paesaggio e la gestione razionale delle risorse naturali.

In passato, l'alpeggio in Italia non era regolato in modo sistematico, ma si fondava su tradizioni locali, prassi e pratiche condivise dalle comunità montane. La prima norma a livello nazionale è stata la Legge 394/91 sulla protezione delle aree naturali, attraverso cui sono state istituite le prime aree protette, e sono stati introdotti una serie di vincoli per le attività agricole e antropiche, ivi incluso per l'alpeggio, ma non è stata fissata una disciplina completa per la gestione delle malghe e delle relative attività di alpeggio.

Con l'introduzione delle prime leggi regionali, a partire dagli anni '70, si è cercato di creare un *framework* legale più completo per la gestione delle malghe e dei pascoli alpini, con maggiore attenzione alla protezione dell'ambiente naturale e alla sicurezza degli allevatori.

A livello europeo, la Politica Agricola Comune (PAC) a partire dagli anni 2000 ha introdotto le prime politiche di sviluppo rurale che hanno influenzato pian piano gli alpeggi, incentivando la sostenibilità ambientale e le pratiche agricole ecocompatibili. Peraltro, il legislatore ha cominciato a promuovere un alpeggio che rispetti i criteri di conservazione del suolo e la gestione adeguata delle risorse naturali, attraverso l'introduzione di misure di compensazione economica per chi adotta pratiche di gestione ambientale.

Inoltre, il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP) riconosce l'importanza delle pratiche tradizionali come l'alpeggio, in particolare nelle aree montane. Sebbene il termine "alpeggio" non sia menzionato esplicitamente, esso stabilisce che le superfici utilizzate per il pascolo in montagna rientrano nella definizione di "pascoli permanenti" e sono considerate "superfici agricole" ai sensi del regolamento (UE) 2021/211; questo implica che tali superfici possono essere ammissibili per i vari interventi e sostegni previsti dalla PAC, a condizione che rispettino le definizioni e i criteri stabiliti nel piano strategico nazionale che a sua volta prevede specifici interventi per sostenere le aree svantaggiate, comprese quelle montane, attraverso compensazioni per gli svantaggi naturali o altri svantaggi specifici di area. Inoltre, il PSP stabilisce che è onere degli enti regionali, recepire e delineare le modalità attuative degli interventi in base alle peculiarità territoriali.

C'è da rilevare però, che, come già anticipato in precedenza, a oggi non esiste nel nostro ordinamento giuridico una legge quadro che disciplini e regoli in modo esaustivo la gestione

delle malghe e le attività di alpeggio; sono presenti invece leggi regionali che, indirettamente e non sempre in modo esaustivo, tentano di disciplinare la materia senza fissare, però, dei principi cardine comuni.

Alla luce di quanto esposto, si capisce che il vero *corpus iuris* in materia è rappresentato dalle varie normative regionali che tentano di stabilire una disciplina più o meno completa - differente da Regione in Regione - per la corretta gestione di queste aree. Ciò, tuttavia, evidenzia come l'assenza di una cornice legislativa nazionale determini il rischio di discipline regionali eterogenee e, in taluni casi, lacunose, con conseguente mancata valorizzazione e tutela effettiva degli alpeggi e delle malghe. Va altresì rilevato che non tutte le Regioni si sono dotate di una disciplina organica in materia: ad oggi, solo Lombardia e Piemonte dispongono di un quadro regolatorio più strutturato, che potrebbe costituire modello di riferimento per le altre realtà regionali.

4. CASI STUDIO PER UNA CORRETTA VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MALGHE

4.1 *Il caso della Lombardia*

La gestione delle malghe in Lombardia rappresenta un caso emblematico di approccio multifunzionale per la valorizzazione dell'alpeggio, essenziale per la conservazione del paesaggio montano, la produzione agroalimentare di qualità e il mantenimento del tessuto socioeconomico locale (Piccardi *et al.*, 2020). Tuttavia, il settore affronta criticità significative, tra cui la concorrenza delle aziende di pianura nell'assegnazione delle concessioni, la scarsa redditività e il progressivo abbandono delle malghe.

In risposta a questi problemi, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF, 2019) ha implementato strumenti innovativi, tra cui nuovi criteri di concessio-

ne che favoriscono le aziende locali, diversi incentivi per investimenti in infrastrutture e la certificazione di qualità dell'alpeggio, con l'obiettivo di garantire una gestione sostenibile e orientata alla multifunzionalità. Queste strategie si inseriscono nel quadro para-normativo regionale fissato dalle *Linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività di alpeggio* in attuazione della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, con particolare riferimento all'articolo 24-ter e approvate con DGR 4 febbraio 2019 - n. XI/1209.

Si tratta di un atto che fa da apripista per il settore dell'alpeggio e che si pone tre obiettivi fondamentali: a) fornire indicazioni per la valorizzazione ambientale, paesaggistica, strutturale, infrastrutturale e produttiva delle malghe in un quadro di sostenibilità ecologica ed economica dell'attività d'alpeggio; b) fornire indirizzi per sviluppare la multifunzionalità degli alpeggi e incentivare gli operatori a ricavare il proprio reddito coniugando la tradizionale attività produttiva e di gestione del pascolo con una serie di altre attività che vanno dall'agriturismo, alla filiera corta, agli interventi di manutenzione e tutela dell'ambiente e del paesaggio; c) indicare le modalità di intervento sulle malghe secondo un approccio d'insieme, attraverso progetti integrati di gestione e valorizzazione di un comprensorio malghivo con l'obiettivo di accrescere l'impatto degli interventi singolarmente considerati. La Regione Lombardia ha inoltre implementato strumenti innovativi nel Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della PAC 2023-2027, che prevede misure di sostegno economico agli allevatori di montagna e per le pratiche di alpeggio e transumanza, stanziando ingenti finanziamenti per lo sviluppo di dette attività.

A oggi, gli alpeggi in Lombardia sono già 34 distribuiti in 15 delle 20 Foreste di proprietà di Regione Lombardia, con oltre 3.668 ettari interessati.

4.2 Il caso del Piemonte

La Regione Piemonte invece ha adottato un sistema normativo strutturato per la gestione sostenibile delle malghe pubbliche, garantendo criteri omogenei per l'affitto e la concessione degli alpeggi, in conformità alla L.R. 6/2013. La gestione pastorale in ambito montano si confronta con criticità legate al degrado del cotico erboso, alla variabilità della produttività foraggera e alla necessità di mantenere un equilibrio tra carico zootecnico e capacità portante dei pascoli.

Per affrontare tali sfide, la Regione ha promosso i Piani Pastoral Foraggeri (PPF), strumenti tecnici essenziali per la pianificazione e l'ottimizzazione delle risorse foraggere, nonché per la tutela della biodiversità alpina. L'aggiornamento degli indici di qualità per il calcolo del valore pastorale, introdotto con la DD n. 638 del 1° giugno 2018 in attuazione della DGR n. 14-5285 del 3 luglio 2017, ha consolidato il quadro scientifico e metodologico di riferimento, rendendo più efficace la valutazione della capacità produttiva dei pascoli. Inoltre, l'integrazione dei PPF con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, consente di armonizzare le pratiche zootecniche con le esigenze di conservazione ambientale e tutela del paesaggio alpino.

Questo sistema integrato rappresenta un modello di riferimento per altre Regioni alpine, in quanto coniuga la protezione ambientale con il sostegno economico e tecnico agli allevatori, rafforzando la resilienza del settore zootecnico montano e promuovendo un utilizzo sostenibile delle risorse pastorali.

La Legge Regionale del Piemonte che regola la tutela e valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e la diffusione dei relativi valori culturali e sociali è la LR 9/2024. Essa rappresenta un esempio significativo di innovazione normativa a livello re-

gionale, adottata dalla Regione Piemonte, per preservare e valorizzare le pratiche agricole tradizionali, quali l'alpeggio e la transumanza. La legge mira a coniugare la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali con il rafforzamento delle tradizioni culturali e sociali legate al pastorismo. In particolare, si prefigge di incentivare una gestione razionale e sostenibile degli alpeggi, promuovendo la conservazione dei pascoli e la valorizzazione delle pratiche agro-pastorali locali, attraverso misure specifiche di supporto economico e normativo, favorendo il recupero e la valorizzazione delle malghe e ponendo le basi per un modello di gestione che integra sostenibilità ecologica, sviluppo sociale e mantenimento del patrimonio culturale montano. Questo approccio rappresenta un esempio virtuoso da replicare per altre Regioni montane italiane, mirando a garantire un equilibrio tra sviluppo agricolo e tutela dell'ambiente naturale.

5. IMPATTI POSITIVI DELLA NORMATIVA REGIONALE E DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE

Entrambi i modelli sopracitati rappresentano esempi significativi di come una gestione equilibrata delle risorse montane possa promuovere la sostenibilità ecologica ed economica, rafforzando la resilienza del settore zootecnico e proteggendo i territori montani.

L'adozione di normative locali volte alla tutela e valorizzazione del pastorismo, dell'alpeggio e della transumanza ha avuto un impatto significativo sull'intero arco alpino, contribuendo alla salvaguardia delle pratiche agricole tradizionali e al rilancio delle economie locali. In particolare, tali leggi hanno incentivato la valorizzazione dei prodotti tipici di montagna, il recupero delle malghe e lo sviluppo del turismo rurale, generando effetti positivi sia dal punto di vista ambientale che socioeconomico.

A ciò si aggiungono le normative europee, come ad esempio il regolamento UE 1151/2012 sulla qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha introdotto l'adozione della dicitura facoltativa "Prodotto di Montagna", riconosciuta anche dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 125/2017), che tentano di sostenere la resilienza del settore zootecnico montano e valorizzare l'intero sistema agro-pastorale (Piccardi *et al.*, 2020).

È chiaro, però, che molte Regioni italiane essendo ad oggi prive di una disciplina in materia così completa e approfondita, nonché di strumenti finanziari per la valorizzazione di queste attività, generano un *vulnus iuris* che potrebbe compromettere lo sviluppo di tali areali e la ripresa economica delle aree interne e montane.

6. CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Come visto, le malghe dell'arco alpino italiano rappresentano un patrimonio inestimabile dal punto di vista ambientale, culturale ed economico. La normativa vigente, sia a livello nazionale che europeo, ha l'obiettivo di garantire la tutela delle risorse naturali e del benessere animale, elementi fondamentali per la sostenibilità dell'alpeggio. Inoltre, la riscoperta del turismo rurale e la multifunzionalità delle aziende agricole alpine potrebbe essere una nuova opportunità sia a livello economico che ambientale. Infatti, la sinergia tra agricoltura e turismo ha portato alla nascita di nuove forme di ospitalità rurale, come gli agriturismi di malga e le esperienze immersive di transumanza. Ad esempio, il Piano Strategico per il Turismo (PST) 2030 del Ministero del Turismo (MT) riconosce il turismo esperienziale legato alla pastorizia alpina, come una leva di sviluppo per le comunità locali. In particolare, Regioni come Alto Adige e Valle d'Aosta, anche se an-

cora non dotate di una normativa esaustiva in materia di valorizzazione delle malghe, hanno investito nella creazione di itinerari turistici legati alla scoperta delle tradizioni pastorali, generando un aumento delle presenze turistiche in aree montane meno frequentate.

Recentemente, inoltre, il Governo italiano ha emanato la L. 206/2023 che, tra le altre cose, all'articolo 38 disciplina la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, rilevando che "al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Questa disposizione, sinora, ha trovato scarsa applicazione nel nostro ordinamento tanto da spingere il Parlamento a presentare un nuovo Disegno di legge (DDL S. 1329) rubricato "Disposizioni in materia di valorizzazione della transumanza e dell'alpeggio" volto a modificare l'articolo 38 della citata legge stabilendo che "il fondo di cui al comma 1 è altresì destinato a sostenere progetti finalizzati alla valorizzazione della transumanza, degli alpeggi e della loro gestione produttiva, e a promuoverne la multifunzionalità, come sistemi di allevamento estensivo fortemente identitari, anche attraverso iniziative volte a diffonderne l'importanza per il presidio del territorio e per la conservazione della biodiversità, della cultura e delle tradizioni di montagna. Con decreto di cui al comma 2 il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce altresì l'impiego delle risorse, i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione del fondo

di cui al comma 1 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025".

Tale intervento normativo evidenzia, *de facto*, l'importanza che rivestono le malghe, l'alpeggio e la transumanza per l'economia delle aree montane e per la salvaguardia dell'ambiente naturale: infatti, le pratiche tradizionali di alpeggio, se correttamente gestite, risultano perfettamente compatibili con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie prioritarie e garantiscono un idoneo sviluppo economico dell'areale interessato.

Inoltre, il Parlamento italiano a seguito di un intenso iter legislativo ha di recente approvato la Legge n. 131/2025 denominata "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (comunemente nota come "Legge sulla Montagna") la quale destina sino a 200 milioni di euro, da erogarsi nel triennio 2025-2027, per interventi mirati relativi alla valorizzazione del settore montano. In particolare, la novella all'articolo 12 riconosce un ruolo chiave alle attività agricolo-forestali per la valorizzazione delle aree montane: esse infatti sono in grado di promuovere le filiere locali e garantire reddito alle aziende e occupazione locale e rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. La norma stabilisce altresì che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, saranno predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati. Inoltre, l'articolo 13, a conferma della particolare attenzione che il legislatore dedica alla tutela degli ecosistemi, stabilisce che, in ragione della consistente pre-

senza della tipica flora e fauna montana, le zone montane sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3 e 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È chiaro, dunque, come il legislatore con questo intervento normativo abbia ulteriormente posto l'attenzione sul tema, dedicando altresì ingenti finanziamenti per una migliore - e concreta - gestione e valorizzazione delle aree montane, ivi incluse malghe e pascoli alpini, riconoscendo che la crescita economica e sociale di dette aree costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali. La novella attribuisce importanti poteri alle Regioni e alle Province autonome le quali dovranno mirare a dare una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle disuguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane e adottare gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone.

È bene osservare però, in riferimento al contesto giuridico, che le Regioni operano entro un quadro normativo multilivello e devono conformarsi agli indirizzi europei, ai principi statali e, al tempo stesso, adattare tali direttive alle specificità territoriali. Questa articolazione giuridica è alla base delle differenze esistenti tra le politiche regionali di gestione degli alpeggi, come dimostrano i casi di Lombardia e Piemonte.

Tuttavia, questa autonomia comporta la difficoltà di coordinamento interregionale, l'assenza di standard condivisi per la valorizzazione dei

prodotti montani e la disomogeneità nelle modalità di accesso ai fondi europei. Una maggiore integrazione verticale tra livelli istituzionali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, e una più efficace concertazione orizzontale tra Regioni potrebbero rappresentare strumenti utili per garantire una *governance* più coerente e sostenibile delle risorse montane.

Alla luce delle criticità emerse, appare evidente come il mosaico normativo multilivello - pur animato da finalità condivise di tutela ambientale e valorizzazione delle aree montane - presenti rilevanti contrasti applicativi e disomogeneità territoriali. Tale frammentazione rischia di compromettere la competitività del settore e di indebolire gli obiettivi di sostenibilità, generando squilibri tra Regioni più attrezzate sul piano legislativo e finanziario e quelle prive di strumenti adeguati.

In questa prospettiva, e alla luce della recente *Legge sulla Montagna*, l'emanazione di una legge quadro statale in materia di alpeggio e gestione delle malghe rappresenterebbe un passaggio imprescindibile. Una disciplina organica, infatti, consentirebbe di fissare principi comuni, standard minimi di tutela e criteri uniformi di accesso agli incentivi, lasciando al contempo alle Regioni la possibilità di declinare tali indirizzi in funzione delle specificità territoriali e socio-economiche.

Un simile intervento normativo permetterebbe di rafforzare la certezza del diritto, semplificare le procedure burocratiche e garantire una più equa distribuzione delle risorse, ponendo fine alle attuali disparità interregionali. Per gli operatori, pubblici e privati, ciò significherebbe poter contare su un quadro giuridico stabile e coerente, capace di ridurre il peso della burocrazia e di incentivare strategie di lungo periodo basate su multifunzionalità, innovazione e sostenibilità ambientale.

Le sfide per gli allevatori e per le comunità montane restano comunque significative: da un

lato, la necessità di rispettare normative sempre più stringenti; dall'altro, la difficoltà di mantenere redditizia un'attività che richiede condizioni di lavoro complesse e che spesso offre margini economici limitati. Tuttavia, solo una cornice legislativa nazionale, integrata da normative regionali calibrate sulle peculiarità locali, potrà trasformare queste sfide in opportunità, garantendo una gestione coerente e sostenibile delle risorse montane e assicurando al tempo stesso la salvaguardia di un patrimonio culturale ed economico inestimabile.

RIASSUNTO

Le malghe alpine hanno da sempre rappresentato un pilastro dell'economia montana, nate come attività di sussistenza e progressivamente evolute in un modello di gestione sostenibile del territorio. Oggi esse svolgono un ruolo strategico nella tutela del paesaggio, nella conservazione della biodiversità e nel mantenimento degli equilibri ecologici degli ecosistemi d'alta quota. Proprio per questa rilevanza, l'alpeggio è stato inserito in un articolato quadro normativo multilivello, che comprende disposizioni europee, nazionali e regionali volte a incentivare, regolare e monitorare il settore. Tuttavia, l'impatto della regolazione si presenta eterogeneo: se da un lato offre opportunità di sostegno economico e valorizzazione, dall'altro evidenzia criticità legate alla frammentazione normativa e alla disomogeneità territoriale. L'articolo si propone di analizzare sistematicamente questo scenario, mettendo in luce effetti e implicazioni socio-economiche e ambientali, con un *focus* su due casi studio significativi: Lombardia e Piemonte.

BIBLIOGRAFIA

- Battaglini L., 2014 - *Mantenere gli alpeggi per proteggere la natura*. <https://www.dislivelli.eu/notizie/mantenere-gli-alpeggi-per-proteggere-la-montagna/>
- Battaglini L., Mimosi A., Ighina A., Lussiana C., Malfatto V., Bianchi M., 2004 - *Sistemi zootecnici alpini e produzioni legate al territorio*. Quaderno SoZooAlp, 1: 42-51.
- Cocca G., Sturaro E., Gallo L., Ramanzin M., 2012 - *Is the abandonment of traditional livestock farming systems the main driver of mountain landscape change in Alpine areas?* Land Use Policy, 29: 878-886. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.01.005>
- Di Stefano V., Breda E., Di Domenico G., Corona P., 2024 - *Viabilità forestale e governance locale: analisi delle normative sul transito dei veicoli a motore. Il caso della Regione Umbria*. L'Italia Forestale e Montana, 79 (5-6): 193-201. <https://doi.org/10.36253/ifm-1148>
- Di Stefano V., Paletto A., Cortignani R., di Domenico G., 2025 - *Fostering Digitalization: How Local Policies Are Transforming Rural Areas in Italy*. Forests, 16 (2): 260. <https://doi.org/10.3390/f16020260>
- ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (Lombardia), 2019 - *Linee guida per la gestione delle malghe e l'attività di alpeggio* (D.G.R. n. XI/1209 del 4 febbraio 2019). Regione Lombardia.
- Gusmeroli F., Battaglini L.M., Bovolenta S., Corti M., Cozzi G., Dallagiacoma E. et al., 2010 - *La zootecnia alpina di fronte alle sfide del cambiamento*. Quaderni SoZooAlp, 5: 9-23. Trento, Nuove Arti Grafiche.
- Losavio C., 2022 - *Vent'anni di competenza residuale regionale in materia d'agricoltura: uno sguardo di sintesi*. Federalismi, 20: 75-81. <https://www.federalismi.it/>
- Mitrotti A., 2020 - *L'interesse nazionale nell'ordinamento italiano*. Editoriale Scientifica.
- Piccardi B., Calvo E., Buzzetti I., 2020 - *Innovazioni per la valorizzazione multifunzionale degli alpeggi*. L'Italia Forestale e Montana, 75 (4): 215-222. <https://doi.org/10.4129/ifm.2020.4.04>
- Ronchi B., Pulina G., Ramanzin M., 2014 - *Il paesaggio agro-zootecnico e silvo-pastorale dell'Appennino settentrionale*. In: Il paesaggio zootecnico italiano. Milano, Franco Angeli.
- Viazzo P.P., Woolf S., 2001 - *L'alpeggio e il mercato. Qualche osservazione introduttiva*. La Ricerca Folklorica, 43: 3-11. <https://doi.org/10.2307/1479784>